

(N. 944)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ITALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1950

Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nominato dalla fiducia del Guardasigilli dell'epoca, onorevole Tupini, Commissario straordinario dell'Ente di Previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali, dopo recuperati i fondi che erano stati trasferiti al Nord dallo pseudo governo fascista, fu mia prima cura di rendermi conto delle cause del persistente malcontento e della manifesta diffidenza della classe forense avverso tale Ente.

Mi fu facile rilevare che l'Ente di Previdenza non rispondeva agli scopi per i quali era stato istituito per la non felice impostazione e formulazione della legge in vigore.

La base finanziaria per la creazione delle riserve necessarie era costituita da un contributo personale obbligatorio da parte degli iscritti nella misura del 2,50 per cento sull'ammontare del reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (per i non iscritti nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile stabilito nella misura di lire 50 all'anno) e dal gettito dei contributi con marche così dette « Cicerone ».

Per ciascun iscritto era istituito un conto individuale nel quale dovevasi accreditare l'importo del contributo personale e una quota

di ripartizione del gettito dei contributi con marche. La ripartizione di tali marche, a norma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1939, n. 1938, doveva avvenire in funzione diretta dell'anzianità di esercizio professionale, dell'età e dello stato di famiglia ed in funzione inversa dell'ammontare delle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio. A norma degli articoli 40 e 41 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 1954, ogni trentennio i ventimila iscritti dovevano essere divisi per gruppi e sottogruppi in base: 1° all'età; 2° all'anzianità di esercizio professionale; 3° alla composizione della famiglia; 4° alla media dei contributi personali dovuti; 5° all'ammontare dei predetti contributi effettivamente versati. In base a tali classificazioni e distinzioni si dovevano ogni tre anni stabilire le quote d'integrazione con tabelle di coefficienti deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per la giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Tale sistema presupponeva la contemporanea disponibilità dei dati anagrafici e dei dati fiscali per ciascuno dei ventimila iscritti il che non era possibile, per gli intralci e la lentezza degli organi burocratici, ottenere mentre

bastava la nascita o il decesso di un bambino nei ventimila complessi familiari per mandare in aria tutti i calcoli e tutte le classificazioni laboriosamente eseguite.

Per tale infelice formulazione della legge istitutiva dell'Ente di Previdenza e per gli insormontabili ostacoli che si opponevano alla attuazione pratica di tali disposizioni, ispirate da un principio di scrupolosa equità, non era stato possibile accreditare le quote di ripartizione dei proventi per vendita di marche nei singoli conti individuali.

Rimaneva così accreditato nei conti individuali dei singoli iscritti solo l'importo dei contributi personali versati nella misura del 2,50 per cento sull'ammontare del reddito di ricchezza mobile e poichè la media di tali redditi nel periodo precedente alla guerra si aggirava intorno alle L. 10,000, nei vari conti individuali si aveva l'accreditamento di circa lire 250 all'anno pari in 10 anni (e cioè dal 1939) a lire 2500; che si riducevano a lire 500 per coloro che non erano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile e che versavano un contributo di lire 50 all'anno.

È evidente come con tali somme, così esigue, non fosse possibile accumulare le riserve necessarie per una decorosa pensione; andavano così deluse le aspettative degli avvocati e pregiudicati i loro interessi per la mancata ripartizione delle quote di contributi con marche. Così, in caso di decesso di qualche avvocato, alla famiglia dello scomparso veniva corrisposto, con la liquidazione del conto individuale, l'irrisorio capitale accreditato che raggiungeva la modesta cifra di qualche migliaio di lire, mentre la svalutazione della lira, dovuta ai noti eventi bellici, rendeva semplicemente umiliante una simile erogazione.

Nell'impossibilità pratica di corrispondere delle decorose pensioni, aggravata dalla svalutazione della moneta, l'Ente riduceva le proprie funzioni ad una semplice opera di assistenza; si manteneva così un costoso Ente per procedere ad erogazioni a titolo di assistenza, che per le limitate risorse, per la notevole massa di postulanti, per l'impossibilità da parte di un organismo centralizzato di conoscere le effettive situazioni dei vari e numerosi richiedenti e soprattutto per la svalutazione della moneta, si riducevano in misura tale da

assumere l'aspetto di vere ed umilianti elemosine.

Abbandonati a se stessi rimanevano i colleghi colpiti da invalidità, per l'infelice disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 1940, ottenendo solo erogazioni assistenziali irrisorie ed umilianti. Così un avvocato costretto dalla completa cecità a rinunciare all'esercizio professionale riceveva un assegno mensile di appena lire 200, che costituiva una offesa alla sua sventura e alla dignità e al decoro della classe forense.

S'imponneva pertanto la riforma dell'Ente di Previdenza e dopo laboriosi studi, confortato dal parere favorevole di esperti e di attuari, presentavo a tal fine con i colleghi Menghi, De Gasperis, Vaccaro, Vischia, Spallino, Schiavone e Santonastaso, un disegno di legge che, pur contenuto nelle strettoie delle condizioni inderogabili suggerite dai calcoli degli attuari, era ispirato dalle seguenti direttive già approvate in gran parte dal I Congresso giuridico forense tenutosi a Firenze.

1° *Amministrazione dell'Ente affidata direttamente alla classe degli avvocati, a mezzo dei Consigli dell'Ordine, considerati come organi di collaborazione e di controllo;*

2° *Mantenere quanto più fosse possibile gli oneri degli avvocati nei limiti attuali per non gravarli di sacrifici ulteriori non consentiti dalla crisi che minaccia la classe forense;*

3° *Assistenza devoluta ai Consigli dell'Ordine per renderla più tempestiva ed avveduta, limitandola possibilmente ai casi di bisogno per malattia o per straordinaria contingenza, per renderla più efficiente e per infrenare le non giustificate richieste di troppi postulanti;*

4° *Repetibilità dei contributi dai clienti;*

5° *Ripartizione in parti uguali del gettito dei vari proventi e loro accreditamento annuale nei conti individuali dei singoli iscritti in base al principio della mutualità e della solidarietà professionale;*

6° *Integrazione con un contributo personale obbligatorio in misura tale da raggiungere una cifra fissa per poter stabilire a priori l'ammontare della pensione;*

7° *Capitalizzazione delle quote accreditate con gli interessi composti;*

8° *Termini di maturazione per il diritto a pensione e reversibilità in favore del coniuge*

*superstite e dei figli, con gli stessi criteri stabiliti per gli statali;*

9° *In caso di cancellazione dall'albo prima della maturazione dei termini per la pensione, corresponsione del capitale accreditato nel conto individuale, commisurato al numero degli anni di iscrizione e capitalizzato con gli interessi composti;*

10° *Facoltà di scelta tra la liquidazione della pensione o il pagamento del capitale accreditato.*

11° *Riconoscimento che il capitale accreditato nei conti individuali è di proprietà dell'avvocato e conseguente pagamento di esso agli eredi legittimi o testamentari in caso di morte, verificatasi prima che l'avvocato stesso avesse ottenuto l'ammissione al trattamento di pensione;*

12° *Facoltà dell'avvocato di conseguire con versamenti volontari, una maggiore pensione, o un maggiore capitale, in guisa da rendere il trattamento di previdenza più adeguato alle singole situazioni economiche, familiari e sociali dei componenti l'eterogenea classe degli avvocati;*

13° *Pensione privilegiata a favore degli avvocati costretti a rinunciare all'esercizio professionale per invalidità, anche se non sono maturati i termini per l'ammissione al trattamento di pensione;*

14° *Integrazione del capitale accreditato e liquidabile in favore degli eredi in caso di morte prematura.*

\* \* \*

Preparato, così, sulla base dei voti espressi dal Congresso giuridico Forense di Firenze il disegno di legge n. 84, ne davo comunicazione al Guardasigilli On. Grassi che ne disponeva il riesame da parte di una Commissione Ministeriale, presieduta dal Sottosegretario di Stato On. Gennaro Cassiani e composta da attuari del Ministero e dagli avvocati rappresentanti i più importanti Consigli dell'ordine come Maino di Milano, Pugliese di Roma, Cattaneo di Napoli, Pietroboni di Venezia, Uras del Consiglio nazionale forense.

La Commissione ministeriale rielaborava tale progetto di legge, accogliendone e lasciandone intatti i principi fondamentali, la base e i procedimenti tecnici.

I principi di massima espressi in tale progetto venivano a grande maggioranza approvati anche dal Congresso giuridico forense di Napoli.

In base ai voti espressi da tale Congresso il progetto nella sua nuova elaborazione veniva trasmesso a tutti i Consigli dell'Ordine che, in maggioranza, esprimevano parere favorevole, pur suggerendo qualche emendamento.

Notevolissimo apporto alla redazione definitiva veniva dato dal Consiglio dell'Ordine e dal Sindacato avvocati di Napoli che, sotto l'illuminata guida di S. E. Di Nicola, proponeva alcuni emendamenti rielaborando il progetto mio e della Commissione ministeriale.

Il progetto, così, in definitiva, veniva redatto da avvocati in base ai voti di avvocati, con interpretazione da parte degli avvocati degli interessi della classe forense e nella sua ultima formulazione aveva l'apporto prezioso di S. E. De Nicola, il quale, sia come Presidente del Congresso giuridico forense di Napoli, sia come Presidente della Commissione speciale eletta per la redazione del progetto sulle Casse di previdenza degli esercenti professioni legali, col suo lucido e superiore intelletto e col prestigio altissimo del suo nome dava felice e concreta soluzione ai più ardui problemi della previdenza in favore degli avvocati.

Per adattare la nuova legge per l'istituzione della Cassa previdenza a favore degli avvocati ai voti espressi così autorevolmente dagli stessi avvocati, il primitivo disegno di legge (N. 84) presentato dal sottoscritto e da altri colleghi è stato ritirato e in sua vece viene presentato il presente disegno di legge, nella rielaborazione eseguita prima dalla Commissione ministeriale e poi dal Consiglio dell'Ordine e dal Sindacato avvocati di Napoli, tenendo conto anche degli emendamenti principali suggeriti da qualche Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio superiore forense e inserendo qualche emendamento aggiuntivo in favore degli avvocati anziani.

\* \* \*

Prima di procedere all'esame delle varie disposizioni sarà bene dire qualche parola sul procedimento tecnico seguito, che, come si è detto, è rimasto fermo dopo la rielaborazione del mio disegno di legge (N. 84) da parte della Commissione ministeriale, integrata da esperti

in matematica attuariale, e dalla Commissione del Consiglio dell'Ordine di Napoli.

La sua genesi è in un procedimento tecnico suggerito dalla I.N.A., quando, come Commissario dell'Ente previdenza avvocati, nell'intento di risolvere l'annoso problema della pensione per gli avvocati, credetti opportuno d'invitare i vari istituti di assicurazione a presentare progetti e studi.

L'I.N.A. proponeva di devolvere all'assistenza l'importo delle marche, che per il suo gettito fluttuante non faceva entrare nei propri calcoli, e di capitalizzare l'importo dei contributi personali (dati da un'addizionale del 2,50 per cento sul reddito di ricchezza mobile).

Pensavano i tecnici dell'I.N.A. che il gettito di tali contributi dovesse essere imponente, mentre invece in quell'epoca non superava i 4 milioni all'anno, assolutamente insufficienti ad assicurare le necessarie riserve, malgrado l'esclusione, proposta dall'I.N.A., degli iscritti di età superiore ai 50 anni. Il progetto dell'I.N.A. fu così abbandonato.

Nei miei studi successivi per la preparazione del disegno di legge d'iniziativa parlamentare (N. 84) da me proposto, con l'adesione di altri eminenti colleghi, mi basai su tale procedimento tecnico.

La massa dei proventi generali (che per l'impossibilità pratica sopra indicata non era prima ripartibile e rimaneva accantonata), dopo detratta una quota da devolvere per l'assistenza assegnata ai Consigli dell'Ordine, viene ripartita in parti eguali fra tutti gli iscritti ed è integrata da un contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto in misura tale da raggiungere una cifra fissa da accreditarsi ogni anno e da capitalizzarsi con gli interessi composti.

Così, ad esempio, se la massa dei proventi in un determinato anno, residuati dopo i prelievi per spese, per assistenza e per i fondi speciali, è di quattrocento milioni, questa somma viene ripartita in parti eguali fra tutti gli iscritti (esempio 20.000): così ad ogni iscritto spettano lire 20.000. Ma siccome tale quota è variabile di anno in anno, secondo le fluttuazioni della litigiosità, mentre per assegnare ad ogni iscritto una determinata pensione occorre fissare una certa somma X non soggetta a variazioni e fissa, si stabilisce che tale somma

ottenuta dalla ripartizione dei proventi, venga integrata da un contributo personale obbligatorio in misura tale da raggiungere quella determinata quota fissa da accreditare annualmente (esempio: lire 24.000); in tal caso l'avvocato dovrà integrare la quota di ripartizione in lire 20.000 con un contributo di lire 4.000, che sarà invece di lire 5.000 se la quota di ripartizione è di lire 19.000 e sarà di lire 3.000 se in un altro anno la quota di ripartizione è di lire 21.000.

Si rovescia così il sistema adottato dalla legge del 1939; con tale legge il contributo personale pari al 2,50 per cento sul reddito di ricchezza mobile costituiva la base per l'accumulo delle riserve nei conti individuali dei singoli iscritti e la ripartizione (inattuata o inattuabile) dei contributi generali costituiva una quota di integrazione. Col sistema proposto nel mio disegno di legge invece la quota di ripartizione (in parti eguali fra tutti gli iscritti) dei contributi generali (marche, addizionali sulle tasse di registrazione, percentuali negli incarichi, ecc.), costituisce la base e il contributo personale rappresenta l'integrazione necessaria per raggiungere una cifra fissa X (esempio: lire 24.000).

La somma così ottenuta per ogni iscritto viene capitalizzata con gli interessi composti. Al termine di maturazione del diritto a pensione la somma così capitalizzata può essere ritirata dall'avvocato o determinerà l'ammontare della pensione annua in base ai coefficienti attuariali predisposti per l'età in cui avviene l'ammissione al trattamento di pensione.

Mentre col vecchio sistema la massa dei contributi rimaneva accantonata per le difficoltà che si opponevano alla sua ripartizione fra gli iscritti, col sistema proposto viene invece ripartita in parti eguali fra tutti gli iscritti, con un equo criterio di mutualità e di solidarietà; mentre col vecchio sistema non era possibile determinare *a priori* l'ammontare della pensione liquidabile, col nuovo sistema ciascun avvocato può *a priori* stabilire quale pensione potrà spettargli nell'età in cui deciderà di chiedere l'ammissione al trattamento di pensione.

Si raggiungono così due effetti: 1° si elimina una causa di sfiducia negli iscritti chia-

mati a versare dei contributi senza conoscere l'ammontare della eventuale pensione liquidabile; 2° entra in gioco il calcolo degli interessi composti che permette di raggiungere, col decorso degli anni, capitali di un certo rilievo che consentono l'effettivo pagamento di decorose pensioni; si pensi che con una quota fissa di lire 24.000 all'anno, in 40 anni, pari a lire 960.000, si consegue un capitale di lire 2.419.748, trasmissibile agli eredi legittimi o testamentari e che consente il pagamento di una pensione annua di lire 360.000 a 70 anni di età e di lire 390.000 a 75 anni.

È in sostanza il sistema della *capitalizzazione a premio periodico*, che tanto successo ha conseguito nel campo assicurativo e che è il solo che consenta la formazione di capitali di un certo rilievo senza oneri troppo gravosi e permette, così, di assicurare un vero trattamento di pensione, modesto, ma sicuro.

Senza rischi notevoli per la Cassa e senza oneri troppo gravosi per gli iscritti si può così risolvere l'annoso problema della pensione degli avvocati.

\* \* \*

Come più volte ho rilevato, una delle caratteristiche fondamentali della classe forense è la sua *eterogeneità*; di fronte ai giovani si trovano gli anziani, di fronte ai grandi avvocati delle grandi città i modesti avvocati di provincia, di fronte agli avvocati con alti redditi, avvocati che non raggiungono il minimo reddito imponibile, e, sopra tutto, di fronte ad avvocati effettivamente esercenti altri che sebbene iscritti negli albi, di fatto, non esercitano la professione.

Da ciò le difficoltà che s'incontrano per la preparazione di una legge che risponda agli interessi vari e spesso opposti di elementi così diversi. La principale quistione che si è agitata è quella degli avvocati *senza reddito*. Si presume da molti che un avvocato effettivamente esercente non può non figurare nei ruoli di ricchezza mobile per redditi professionali; da ciò il proposito di escluderli da ogni trattamento di previdenza ad evitare che i sacrifici degli esercenti vadano a chi non esercita la professione, non versa i contri-

buti generali (marche ecc.) e rivolge ad altri campi la propria attività.

Si obietta però da altri che fra i « senza reddito » figurano spesso modesti avvocati che pur esercitando la professione hanno guadagni così esigui da non poter raggiungere il minimo imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. La loro esclusione sarebbe ingiusta perchè negherebbe un trattamento di pensione in favore di modesti esercenti, più bisognosi di un trattamento di previdenza per la loro vecchiaia, non avendo potuto con i loro modesti cespiti accumulare risparmi per la loro vecchiaia.

Il problema viene aggravato dalla constatazione che nelle cartelle dei conti individuali parecchi avvocati figurano in alcuni anni con reddito, per altri anni senza reddito, e poi di nuovo con reddito.

A risolvere tale difficile problema proposi nel mio disegno di legge che gli avvocati senza reddito potessero essere ammessi al trattamento di pensione solo se avessero dimostrato il loro effettivo esercizio professionale, con certificati delle Cancellerie indicanti le cause trattate con i nomi delle parti.

La Commissione ministeriale, rielaborando il mio progetto, escluse i senza reddito, stabilendo che essi potessero essere ammessi negli elenchi degli iscritti alla Cassa pensione solo a loro domanda e con l'assunzione dell'obbligo di pagare per intero la quota fissa da accantonarsi per ogni anno; in altri termini furono senz'altro esclusi dalla ripartizione annuale dei proventi generali.

Il Consiglio dell'Ordine di Napoli propone invece (articolo 2) che siano iscritti all'Ente tutti gli avvocati che continuativamente esercitano la professione, con iscrizione d'ufficio per coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e iscrizione a domanda di coloro che non risultino iscritti perchè non raggiungono il minimo imponibile; esclusione per altri che appartengano a categorie di non esercenti o che già godano di altra pensione.

L'emendamento proposto dal Consiglio dell'Ordine di Napoli mi sembra il più equo e il più rispondente agli interessi degli avvocati e, come tale, dà accettarsi perchè con formu-

lazione tecnicamente perfetta e felice rispecchia la situazione dell'eterogenea classe forense.

\* \* \*

Uno degli obbiettivi del mio disegno di legge era quello di affidare alla classe forense l'*amministrazione diretta* e la *gestione della Cassa Pensioni*, escludendo estranei che non possono comprendere e interpretare i sentimenti, i desideri, gli interessi della nostra classe.

Con felicissimo principio, la Commissione Ministeriale ha istituito un organo speciale: il Comitato dei delegati, costituito da rappresentanti dei singoli Consigli dell'Ordine che portino la voce degli interessi dei singoli iscritti (articolo 5).

Il Consiglio dell'Ordine di Napoli con un suo emendamento proponeva che i rappresentanti dei Consigli dell'Ordine dovessero essere nominati fra i membri di ciascun consiglio dell'Ordine. Con tutto il rispetto dovuto a sì eletto Collegio, non mi pare però che sia il caso di accettare tale emendamento che importerebbe l'esclusione di elementi, che, particolarmente esperti in materia, possono anche non appartenere ai Consigli dell'ordine.

L'emendamento implicherebbe la rinnovazione delle cariche ogni due anni, con danno per la gestione dell'Ente che presuppone una amministrazione che abbia una certa durata per poter, attraverso le acquisite esperienze, più saggiamente e avvedutamente provvedere alle necessarie incombenze.

Per non gravare gli iscritti di gravosi oneri, credo di dover mantenere il mio punto di vista per il quale nessun compenso è dovuto agli amministratori della Cassa pensioni, all'infuori dell'indennità di viaggio e di soggiorno.

L'onere per tali indennità secondo il progetto Ministeriale doveva gravare sui Consigli dell'Ordine mentre più opportunamente l'emendamento proposto dal Consiglio dell'Ordine di Napoli lo fa gravare sulla Cassa pensioni, anche perchè esistono Ordini forensi con pochi iscritti, che non potrebbero agevolmente affrontarlo.

\* \* \*

Per quanto riguarda i contributi con marche, opportunamente gli emendamenti suggeriti dal Consiglio dell'Ordine di Napoli al progetto ministeriale distinguono i *giudizi civili* da quelli *penali*. È infatti da tener presente che nei giudizi penali vige la consuetudine di chiedere globalmente gli onorari e meno agevole, per non dire insussistente, è la ripetibilità dei contributi verso i clienti e verso i soccombenti; da ciò la necessità di una diversa regolamentazione che, però, va estesa, secondo il disposto dell'articolo 20, anche alle modalità di applicazione delle marche.

L'esperienza, acquisita attraverso la gestione dell'Ente e la pratica professionale, ha posto in rilievo che mentre nei procedimenti civili l'esazione dei contributi con marche procede regolarmente e dà il gettito previsto altrettanto non avviene per i contributi nei procedimenti penali; frequenti sono, infatti, le evasioni attraverso l'inesatta affermazione del già eseguito versamento del contributo mentre è impossibile al Cancelliere controllare il fascicolo processuale che è in mano del Presidente, o attraverso l'invito al Cancelliere di far figurare come difensore d'ufficio il difensore di fiducia; non meno frequenti le poco edificanti discussioni sull'obbligo di corrispondere la marca e poco decoroso lo spettacolo di funzionari che a voce alta invitano gli avvocati a versare il denaro per il « Cicerone » pubblicamente in piena udienza, mentre talvolta il difensore che ha regolarmente versato il contributo nel giudizio di prima istanza non non trova applicata la marca e si scopre... difensore d'ufficio.

Ad eliminare tali gravi inconvenienti è bene disciplinare le modalità del versamento del contributo. A tale necessità ottempera la norma che si propone con l'articolo 20 disponendo che, nei procedimenti penali, la marca debba essere applicata nei verbali di dibattimento e modificando la disposizione circa l'applicazione della marca nel primo atto processuale presentato dall'avvocato che, per la difficoltà del controllo e l'impossibilità di andare a rintracciare nel voluminoso fascicolo processuale tale primo atto, rende più facili le evasioni.

\* \* \*

Opposti contrastanti desideri si manifestano nella preparazione della necessaria riforma dell'Ente; da una parte non si vogliono creare oneri troppo gravosi a carico degli avvocati, minacciati da una grave crisi professionale, per la notevole affluenza di nuovi iscritti negli albi professionali e per la diminuzione della litigiosità e oberati da una imponente pressione tributaria; dall'altra si desidera una pensione decorosa e che possa alleviare le angustie di chi abbandona l'esercizio professionale.

È evidente, per altro, come non si possono ottenere pensioni decorose ed efficienti se non si accumulano le necessarie riserve e se non si affrontano i necessari oneri che ne costituiscono il presupposto e l'inderogabile condizione.

Nel mio precedente disegno di legge proposi quindi che alle tasse di *registrazione delle sentenze* venisse aggiunta un'*addizionale a favore della Cassa pensioni*.

Tale addizionale viene pagata dalla parte nell'atto di registrazione della sentenza e con non grave disappunto perchè in generale è la parte vittoriosa che procede a tale registrazione, nella fondata previsione di avere il rimborso delle spese sostenute. E la mia proposta è stata accolta nella rielaborazione da parte della Commissione Ministeriale e del Consiglio dell'Ordine di Napoli.

Seguendo il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza, ho creduto opportuno proporre una nuova norma (articolo 23) con la quale si stabilisce che l'*addizionale* è pari al tre per cento dell'ammontare dell'onorario liquidato in sentenza. Si può consentire così un maggiore gettito di tale nuovo contributo che permetterà di affrontare più agevolmente gli oneri della Cassa pensioni specialmente nei confronti degli invalidi e degli avvocati che sono già inoltrati negli anni nel momento in cui entrerà in vigore la nuova legge, mentre d'altra parte si viene a ridurre l'onere a carico degli avvocati per il contributo personale.

Per la vecchia legge come già si è rilevato, il contributo personale da parte dell'avvocato, infatti, costituiva la base per la formazione

delle riserve e la quota di ripartizione delle marche non era che l'integrazione degli accreditamenti dei contributi personali nei singoli conti individuali; per il nuovo disegno di legge, la ripartizione delle quote dei vari contributi generali a carico delle parti, costituisce la base delle riserve accreditate nei conti individuali e il contributo personale a carico degli avvocati ne costituisce la necessaria integrazione.

Ne consegue che il maggior gettito dei proventi per contributi vari diminuisce l'importo del contributo personale d'integrazione a carico dell'avvocato.

Così la proposta disposizione si può notevolmente aumentare l'importo delle pensioni e migliorare il trattamento in favore degli anziani e degli invalidi senza aumentare sensibilmente l'onere a carico degli avvocati e senza renderlo insopportabile nelle attuali ristrettezze in cui si dibattono parecchi professionisti.

Per altro la norma proposta prepara una modificazione nella corresponsione dei contributi, da molti avvocati auspicata.

Molti avvocati lamentano, infatti, il sistema spesso vessatorio e pesante della contribuzione con marche e auspicano un sistema analogo a quello usato dai notai, i quali, come è noto, nel momento della registrazione degli atti versano un contributo pari al 20 per cento degli onorari.

Nel momento attuale non si può abbandonare il sistema dei contributi con marche che dà un gettito sicuro, e sul quale si può e si deve contare, mentre la mancanza di dati precisi non consente di stabilire quale sarà l'importo delle somme che si potranno riscuotere con l'*addizionale* alla tassa di registrazione. In avvenire invece, quando si potrà con precisione stabilire quale sarà il gettito di tale nuovo contributo, si potrà studiare la possibilità di eliminare le contribuzioni con marche e di sostituirle con la *addizionale* alla tassa di registrazione venendo incontro al desiderio di numerosi avvocati e accostando il sistema di contribuzione degli avvocati a quello dei notai.

A tale fine obbedisce anche il disposto dell'articolo 25 che stabilisce un'*addizionale del cinque per cento sull'ammontare* delle spese

di giustizia nei procedimenti penali da riscuotersi dai funzionari addetti al Campione penale.

\* \* \*

Nel precedente mio disegno di legge e nel progetto della Commissione ministeriale il contributo personale ha carattere integrativo e consiste nel versamento di una somma pari alla differenza fra la quota di ripartizione dei vari proventi e la somma di lire 12.000 (portata con le disposizioni che verranno in seguito illustrate a lire 24.000).

Si è osservato specialmente dai colleghi di Milano che in tal modo l'onere è uguale per tutti e manca quel criterio di proporzionalità in base al quale gli avvocati più fortunati, dovrebbero contribuire, per il principio della solidarietà e della mutualità, in misura maggiore.

Accogliendo tali rilievi si propone con l'articolo 27 che il *contributo personale* venga di nuovo ancorato al reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ma venga reso meno gravoso, anche in virtù dei maggiori accertamenti eseguiti dal fisco, essendo fissato nelle misure dell' 1,50 per cento invece che del 2,50 per cento.

Poichè però la base tecnica del progetto di pensione è rappresentata dall'accreditamento annuale di una somma fissa, capitalizzata con gli interessi composti, col secondo comma dell'articolo 27 si stabilisce che in ogni caso l'ammontare del contributo personale non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei vari proventi e la somma di lire 24.000.

Col terzo comma dell'articolo 27 si stabilisce che qualora l'ammontare del contributo personale determinato in base al reddito di ricchezza mobile sia superiore a tale differenza, l'eccedenza sarà versata al fondo generale di riserva, per modo da poterla eventualmente impiegare col decorso degli anni a qualche istituzione benefica in favore della classe come casa di riposo per avvocati o collegio per figli di avvocati precocemente deceduti.

Mentre così rimangono ferme le basi tecniche della riforma, che hanno come presupposto l'accreditamento di una somma fissa per ogni

anno in modo da consentire la fissazione dell'ammontare delle pensioni, d'altra parte si viene incontro ai desideri di una maggiore proporzionalità e si rendono più efficienti i principi della mutualità e della solidarietà.

Un opportuno emendamento aggiuntivo da parte del Consiglio dell'Ordine di Napoli pone fra le entrate anche le eventuali rinunzie.

\* \* \*

L'assistenza affidata ad un Ente lontano ed ignaro delle condizioni effettive di bisogno dei richiedenti costituiva un assurdo.

Il progetto (articoli 50 e 51) accoglie il mio punto di vista affidandola ai Consigli dell'Ordine, che peraltro, potranno, attraverso accordi con cliniche e farmacie, ottenere in favore di tutti gli avvocati, in caso di malattia, riduzioni e rateazioni nei pagamenti, con la garanzia degli Ordini e della Cassa di previdenza.

\* \* \*

Una delle critiche più insistenti al progetto nel Congresso di Napoli, specialmente da parte degli avvocati piemontesi si riferiva alla modestia degli *assegni di pensione*.

Si dimenticava che per avere vistose pensioni sono necessarie imponenti riserve che presuppongono onerosi contributi che non tutti gli avvocati sono disposti ad affrontare.

Se si accetta però la disposizione dell'articolo 23 che propone un'addizionale sulle tasse di registrazione pari al 3 per cento degli onorari liquidati in sentenza e quella dello articolo 25 che istituisce una addizionale del 5 per cento sull'ammontare delle spese di giustizia nei procedimenti penali, sarà agevole, senza notevoli sacrifici degli iscritti, raddoppiare l'ammontare dell'accreditamento annuo e conseguentemente degli assegni di pensione e delle indennità. Frenate le evasioni e stabilite tali due nuove forme di contributi, si può prevedere che la Cassa previdenza potrà contare su di un gettito di contributi di circa 200 milioni all'anno; limitando la ripartizione fra gli avvocati effettivamente esercenti, si può prevedere che, detratte le somme necessarie per le spese di esercizio e per i fondi speciali, la quota di ripartizione



dei vari proventi si potrà aggirare intorno alle lire 12.000 per ogni avvocato che così avrà un onere per contributo personale di integrazione di circa lire 12.000 all'anno, pari a lire 1.000 al mese che nell'attuale svalutazione della moneta, non appare certo eccessivo e gravoso.

Accreditando così lire 24.000 all'anno in ogni conto individuale dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa, con la capitalizzazione degli interessi, l'avvocato potrà conseguire il pagamento di un capitale di circa 2.500.000 o una pensione di circa 400.000 lire all'anno, il che consentirà di alleviare le angustie derivanti dalla cessazione dei guadagni derivanti dall'esercizio professionale.

Se si accetta tale disposizione l'ammontare delle pensioni e delle indennità sarà aumentato nella misura che viene indicata nelle allegate tabelle A, B, C mentre se si accetta come quota fissa quella di lire 18.000 l'ammontare della pensione è indicato dalle tabelle A-bis, B-bis, C-bis.

Certo, data l'eterogeneità dei componenti la classe forense, che ne è la principale caratteristica e che costituisce l'ostacolo principale perchè il progetto accontenti tutti, l'onere potrà apparire per taluno troppo gravoso e l'ammontare della pensione per altri troppo modesto. Da ciò la necessità di adottare un sistema non rigido, che consenta di adeguare l'ammontare della pensione alle particolari condizioni economiche sociali e familiari dei singoli componenti di una classe così varia.

A ciò provvede il disposto degli articoli 38 e 39, che garantendo l'intangibilità dei versamenti volontari e stabilendo che l'ammontare della pensione sarà determinato dal capitale accreditato e dai coefficienti indicati per le varie età dalle tabelle Balducci (allegati E e F) consentirà il pagamento di *pensioni anche vistose*. Così un avvocato, ad esempio, che versi contributi volontari nella misura di lire 5.000 (cinquemila) al mese, dopo 40 anni conseguirà il pagamento d'un capitale di circa L. 8.500.000 e precisamente in lire 8.468.848 o di una pensione che all'età di 65 anni sarà di lire 1.003.558 ( $= 8.468.848 \times 0,1185$ ) all'anno, a 70 anni di lire 1.261.866 ( $= 8.648.848 \times 0,1459$ ) all'anno, a 75 anni di lire 1.457.330 ( $= 8.648.848 \times 0,1685$ ) all'anno.

Peraltro per rendere meno gravoso l'onere di avvocati modesti e con limitate risorse provvede il disposto dell'articolo 39 che consente, a richiesta agli avvocati con reddito inferiore alle lire 300.000, di ridurre alla metà l'ammontare della pensione con la conseguente riduzione dell'onere per contributo personale.

\* \* \*

Nessun avvocato è disposto a rinunciare all'esercizio professionale che per multicostituisce la « vita » non nel solo senso materiale. Perciò nel preparare il disegno di legge credetti opportuno non porre limiti fatali e inderogabili per la cessazione dell'esercizio professionale stabilendo solo un certo decorso di tempo per consentire l'accumulo della necessaria riserva.

Il progetto ministeriale e la rielaborazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Napoli vanno oltre, stabilendo che la liquidazione della *pensione non è subordinata alla cancellazione dagli albi forensi*.

Tale disposizione sebbene elimini il carattere di pensione che presuppone la cessazione della attività professionale o impiegatizia, aggravando gli oneri della Cassa, acuendo il disagio della pleora di iscritti, compromettendo gli interessi dei giovani specialmente se sarà attuato il principio dell'albo chiuso è tuttavia accolto dal proponente per sollecitare maggiormente l'interesse della classe forense verso la Cassa di previdenza e per compensare la modestia degli assegni: maturato il diritto alla pensione, questa, infatti, servirà ad integrare i guadagni che diminuiscono con l'avanzare degli anni, potendo l'avvocato continuare ad esercitare la professione sia pure con una minore attività.

Con l'articolo 40 si stabilisce la cessazione dell'obbligatorietà del contributo personale quando siano maturati i termini per l'ammissione al diritto della pensione.

\* \* \*

La *riversibilità delle pensioni* presuppone dati statistici che mancano e calcoli attuari, che, per tale mancanza, non è stato possibile compiere. Da ciò la necessità di rimandare la preparazione delle tabelle di coefficienti attuari per le pensioni di riversibilità.

Il progetto ministeriale e quello del Consiglio dell'Ordine di Napoli rimandano al regolamento che però o sarà formulato subito e in tale caso la mancanza di tali dati non permetterà di stabilire le suindicate tabelle o dovrà essere rimandato di qualche anno e allora potrebbe creare delle difficoltà nella gestione della Cassa.

E poichè la preparazione di tali tabelle potrà stabilirsi soltanto dopo il primo bilancio tecnico che offrirà i necessari rilievi statistici, la disposizione di cui all'articolo 36 tende a rimandare la preparazione di tali tabelle al momento in cui si avranno tali dati, senza creare intralci per la preparazione del regolamento e senza attendere nuovi provvedimenti legislativi.

\* \* \*

*All'avvocato è demandata la scelta fra il pagamento del capitale accreditato o l'ammissione al trattamento di pensione.*

Se sceglie il pagamento del capitale viene a cessare ogni rapporto di dare e di avere fra Cassa di previdenza e iscritto. Non pare quindi opportuna la disposizione dell'articolo 31 del progetto ministeriale e 36 del progetto del Consiglio dell'Ordine di Napoli i quali stabiliscono che l'ammontare del capitale liquidabile è pari a quello accreditato se non esistono familiari aventi diritto alla reversibilità. Tale disposizione non stabilisce quale sarà l'ammontare del capitale liquidabile se esistono familiari aventi diritto alla reversibilità, crea quindi dei dubbi, determina la necessità di nuovi complicati calcoli attuariali, espone l'Ente a deprecabili alee facendogli affrontare la garanzia delle pensioni di reversibilità. Sarà invece lo stesso avvocato, in considerazione delle sue particolari condizioni familiari, a scegliere la pensione con la reversibilità in favore del coniuge o dei figli minori o il pagamento del capitale e la conseguente liquidazione di ogni suo rapporto con la Cassa.

La disposizione di cui all'articolo 38 da me proposta, mira a fissare i criteri per la liquidazione della pensione in caso di versamenti volontari.

\* \* \*

Il più grave e assillante problema è quello che si riferisce al *trattamento in favore degli anziani*, degli avvocati, cioè, che hanno superato i 50 anni all'entrata in vigore della legge.

Da più parti vengono sollecitazioni perchè tale problema sia risolutamente affrontato, facendo appello alla solidarietà di classe.

Essi hanno versato per anni dei contributi, ma con la fissazione dei termini di 40 e di 25 anni si vedono preclusa la possibilità di conseguire una pensione. Non rimane a loro favore che la liquidazione al momento della cancellazione dall'albo, o la trasmissione agli eredi, in caso di decesso, delle somme accreditate nel loro conto individuale e cioè delle poche migliaia di lire che sino ad oggi hanno versato per contributo personale nella misura del 2,50 per cento sul reddito di ricchezza mobile e dei nuovi versamenti che saranno effettuati e capitalizzati nel periodo di vita che ancora loro rimane, mentre nulla hanno conseguito per i contributi con marche corrisposte per tanti anni.

Il progetto della Commissione ministeriale per venire incontro alle loro legittime aspettative provvedeva in due modi:

a) mantenendo il trattamento eccezionale di previdenza per coloro che a norma dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1939, n. 1938 a tale trattamento erano stati ammessi;

b) integrando le somme attualmente accreditate nei loro conti individuali con tante quote di lire 7.500 per quanti sono gli anni di iscrizione all'Ente di previdenza e di effettivo esercizio professionale compiuto in età superiore ai 50 anni.

Le somme che è necessario accantonare per tale integrazione con la loro imponenza dimostrano l'onere che si dovrà affrontare per venire incontro alle loro legittime aspettative. Se, per altro, si considera che i contributi con marche sino a due o tre anni fa erano assai modesti se ne dovrà concludere che non lieve è il loro vantaggio poichè non si è certo versata da moltissimi per contributi con marche una somma media superiore alle lire 7.500 all'anno.

Basta considerare per convincersene che gli avvocati iscritti all'Ente erano circa 20.000

e che l'ammontare dei contributi con marche dava un gettito di qualche milione, non certo sufficiente ad assicurare a ciascuno degli iscritti una quota di ripartizione di lire 7.500 all'anno. Si conviene, però, che tale integrazione se aumenta l'importo degli accreditamenti nei conti individuali degli avvocati anziani, lascia insoluta la quistione della auspicata loro ammissione al trattamento di pensione.

Tale problema non potrà per altro risolversi con le normali risorse della Cassa di previdenza, anche se integrata con un forte contributo dello Stato. Basta pensare che per assicurare una modesta pensione di lire 150.000 all'anno ad un avvocato che conti 70 anni di età secondo i coefficienti attuariali predisposti da S. E. Balducci (tabella F) occorre una riserva rappresentata dal capitale di oltre un milione.

Il numero degli iscritti che nel 1950 superano i 50 anni di età, secondo l'elenco compilato dall'Ente nel 1945 è di 14.625.

Anche considerando le falcidie dovute a decessi verificatisi in questi ultimi sette anni e se si detraggono i « senza reddito » il capitale necessario e del quale la Cassa di previdenza dovrebbe avere l'attuale disponibilità per assicurare una pensione di lire 150.000 all'anno a tutti gli avvocati di età superiore ai 50 anni, nel momento dell'entrata in vigore dell'attuale legge, supera i 10 miliardi.

I capitali che per la soppressione dell'Ente di previdenza saranno devoluti alla Cassa si aggirano a qualche centinaio di milioni; ne consegue che per assicurare una pensione di 150.000 all'anno a tutti gli avvocati che attualmente contano 50 anni o più, bisognerebbe accumulare una riserva di circa 10 miliardi in pochi anni, il che importerebbe per tutti gli avvocati oneri assolutamente insopportabili. Nè vale la proposta del Consiglio dell'Ordine di Napoli di ammettere il riscatto, mentre non se ne indicano la procedura, le modalità, l'ammontare delle quote di riscatto, mancando i dati tecnici e attuariali, che non si possono improvvisare.

Il problema non può avere che una sola soluzione: *ammettere tutti gli avvocati già iscritti all'Ente di previdenza e nei ruoli di ricchezza mobile per un periodo non inferiore a 5 anni al trattamento di pensione anche se non sono maturati i termini di cui all'articolo 34 (40 o*

25 anni di iscrizione), nel momento in cui chiedono l'ammissione al trattamento di pensione. L'ammontare della pensione in tal caso (articolo 58) sarà determinato dal coefficiente stabilito dalla tabella E per l'età nella quale avviene l'ammissione al trattamento di pensione e il capitale accreditato nel conto individuale e costituito dai versamenti dei contributi personali effettuati negli anni passati, dalle quote di integrazione di cui all'articolo 57 (lire 7.500 per ogni anno di iscrizione all'Ente), dai versamenti successivi (lire 24.000) ogni anno effettuati dopo l'entrata in vigore della nuova legge e dagli eventuali versamenti volontari che sostituiscono complicate e vincolanti procedure di riscatto. Così un avvocato che all'entrata in vigore della legge conti 55 anni di età, se versa dei contributi volontari nella misura di lire 10.000 al mese per 20 anni, conseguirà a 75 anni il pagamento di un capitale di oltre 4.500.000 o una pensione di circa 750.000 lire all'anno; se versa per 15 anni contributi volontari per lire 10.000 al mese conseguirà a 70 anni il pagamento di un capitale di oltre 3.000.000 di lire o una pensione di circa 430.000 lire all'anno. Così un avvocato che all'entrata in vigore della legge conti 60 anni di età e versi per 15 anni dei contributi volontari per lire 10.000 al mese potrà a 75 anni conseguire il pagamento di un capitale di oltre 3.000.000 di lire (sempre trasmissibile agli eredi legittimi o testamentari) o una pensione di circa lire 500.000 all'anno.

L'ammontare degli assegni di pensione verrebbe integrato con assegni di contingenza e di carovita, che appunto perchè contingenti non presuppongono l'esistenza inderogabile di riserve speciali (articoli 44 e 61).

È quanto oggi si verifica per le pensioni corrisposte dalla Previdenza sociale; l'assegno di pensione commisurato all'entità dei contributi versati è per i pensionati della Previdenza sociale « molto modesto » ma viene portato ad una cifra di un certo rilievo mercè le indennità di contingenza e di carovita.

A far fronte al conseguente onere per tali indennità di contingenza si provvede con una percentuale sulla massa dei contributi generali diversi dai contributi personali. Se il gettito annuale di tali contributi è da prevedersi da lire 200.000.000 a 300.000.000, da 20 a circa

30 milioni potranno essere devoluti per tali indennità di contingenza. Il che se, come si prevede, gli ammessi al trattamento di pensione nei primi anni non supereranno i 300, consentirà una integrazione delle pensioni in favore degli anziani con una indennità di contingenza o di carovita di circa 100.000 lire all'anno.

Ciò comporterà per tutti gli altri esercenti dei sacrifici non troppo gravosi; la falciatura di 30 milioni (indicati a titolo di esempio) dal gettito complessivo dei contributi renderà minore la quota di ripartizione annuale e maggiore quindi l'onere per il contributo personale di integrazione.

Se ad esempio, sono 15.000 gli iscritti con diritto alla ripartizione dei proventi l'ammontare della loro quota di ripartizione diminuirà di lire 2.000 e di altrettanto sarà aumentato l'onere per il contributo personale di integrazione.

Ma attraverso tali non gravi sacrifici, si manifesterà lo spirito di solidarietà verso gli anziani, mentre le prospettive di una pensione invoglierà molti a recedere dall'esercizio professionale e si darà maggiore adito e agevolazione ai giovani per l'esercizio professionale specialmente se, come sembra, si procederà alla chiusura degli albi.

Si comprende, per altro, come il miglioramento graduale della situazione economica e il maggior accumulo di riserve nei conti individuali col maggior decorso di anni assicurando pensioni meno modeste consentirà di ridurre l'entità degli assegni di integrazione e il conseguente onere a carico degli altri iscritti.

L'opportunità di consentire la facoltà di destinare parti del gettito dei contributi per erogare indennità di contingenza tanto più chiaro appare se si riflette alla situazione particolare di coloro che sono stati ammessi al trattamento eccezionale di previdenza.

Costoro in base alla somma già accreditata nei loro conti individuali e alla quota di integrazione versata dall'Ente di previdenza percepiscono assegni mensili di appena 200 o 300 lire al mese che l'attuale Consiglio di amministrazione dell'Ente, superando le stret-

toie e le limitazioni della legge in vigore con lodevole decisione ha portato a lire 1.000 al mese.

Pensioni simili offendono la dignità della classe. La loro situazione migliorerà e l'ammontare degli assegni sarà meno... indecoroso se i loro assegni saranno integrati dalle indennità di contingenza, come sopra stabilite.

A tali fini obbediscono le disposizioni proposte di cui agli articoli 44 e 61, che consentono l'erogazione di indennità di contingenza, e quelle di cui all'articolo 58, che consentono agli avvocati anziani iscritti presso l'Ente di previdenza di conseguire a loro scelta il pagamento del capitale accreditato nei loro conti individuali o l'ammissione al godimento di una pensione anche se non sono maturati i termini indicati nell'articolo 34.

Ad integrare le disposizioni in favore degli anziani provvede il terzo comma dell'articolo 56 che estende il trattamento eccezionale di previdenza a favore di tutti gli avvocati che abbiano superato i 65 anni di età e che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 8 dicembre 1940, elevando, per la svalutazione della moneta, a 60.000 lire la media dei redditi e da lire 300 a lire 3.000 le quote di integrazione; si consente così il godimento della pensione ai più modesti e quindi più bisognosi professionisti e a quelli che avendo raggiunto una età troppo avanzata, invano si spazientirebbero ad accumulare nel proprio conto individuale in un periodo troppo breve di anni utili le minime riserve.

Con le disposizioni transitorie, gli avvocati anziani conseguiranno, senza notevoli sacrifici e oneri da parte della massa degli avvocati, i seguenti vantaggi:

1° conteggio delle somme versate nei loro conti individuali presso l'Ente di previdenza ai fini della determinazione della pensione o del capitale liquidabile alla cancellazione dall'albo o trasmissibile agli eredi legittimi e testamentari in caso di morte (articolo 57);

2° integrazione di tal somma con tante quote di lire 7.500 per ogni anno di iscrizione

all' Ente di previdenza e di effettivo esercizio professionale compiuto in età superiore ai 50 anni (articolo 57);

3° diritto di conseguire la liquidazione della pensione anche se non sono maturati i termini di cui all'articolo 34 (40 o 25 anni) (articolo 58);

4° integrazione degli assegni di pensione con indennità di contingenza (articoli 54 e 61);

5° estensione del trattamento eccezionale di previdenza di cui all'articolo 28, legge 28 dicembre 1939, n. 1938, agli avvocati che abbiano superato i 65 anni di età all'entrata in vigore della legge e abbiano modesti redditi, con assegni integrabili con indennità di contingenza (articoli 56 e 61);

6° ammissione al trattamento di assistenza (secondo un emendamento del Consiglio dell'Ordine di Napoli integrato da un mio emendamento) a carattere continuativo da parte dei Consigli dell'Ordine a favore degli avvocati che non possono in alcun modo conseguire il diritto a pensione o al trattamento eccezionale di previdenza (articolo 59);

7° nei casi in cui non si consegua la pensione, liquidazione del conto individuale con il pagamento di un capitale nella misura indicata dalla tabella *D*, aumentato dalle somme accreditate presso il soppresso Ente di Previdenza e da quelle dovute come integrazione a norma dell'art. 57, e trasmissibile agli eredi legittimi o testamentari;

8° integrazione del capitale liquidabile in favore degli eredi legittimi e testamentari nel caso di morte, quando tale capitale non raggiunga lire 100.000 (articolo 46);

9° esenzione dall'obbligo del contributo personale per gli avvocati che hanno superato i 75 anni di età e non abbiano diritto a pensione (articolo 53);

10° ammissione al trattamento di pensione per invalidità.

La legge assicura, così, concreti vantaggi non solo ai giovani ma anche agli avvocati anziani, che pur avendo versato dei contributi all'Ente di previdenza, in base alla vecchia legge nulla potevano conseguire all'infuori di umilianti elemosine.

\* \* \*

La disposizione di cui all'articolo 62 tende ad ovviare ad una omissione del progetto rielaborato dalla Commissione ministeriale stabilendo i criteri per fissare l'ammontare minimo del contributo obbligatorio d'integrazione nel primo anno di esercizio della Cassa pensioni.

\* \* \*

Con le proposte disposizioni dovute alla felice rielaborazione del mio progetto ad opera di eminenti rappresentanti della classe forense, si potrà forse definitivamente risolvere, con soddisfazione generale, l'annoso problema della pensione in favore degli avvocati e non deludere le generali aspettative di concreti miglioramenti nell'interesse della classe forense.

La proposta di sostituire all'Ente di previdenza delle Casse Regionali non sembra accettabile; aumenterebbero le spese di gestione e si creerebbero ingiustificate e ingiustificabili sperequazioni fra gli avvocati di una regione e quelli di una regione diversa, tanto più deprecabili se si pensa alle possibili trasmigrazioni di avvocati da una regione all'altra.

Agli insoddisfatti osserveremo che come fu saggiamente detto da qualche eminente avvocato, il progetto non vuole essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. La Cassa Pensioni affidata alla gestione diretta degli avvocati, dopo i primi anni di vita potrà subire quelle modificazioni e quei miglioramenti che l'esperienza suggerirà e i maggiori fondi accumulati e disponibili consentiranno.

A ciò tende la disposizione di cui all'articolo 43 concordata con la competente Direzione generale del Ministero della giustizia, in virtù della quale, analogamente a quanto si è stabilito, con l'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 557, per i notai, il trattamento di pensione può essere migliorato, senza bisogno di ulteriori provvedimenti legislativi, su deliberazione del Comitato dei delegati approvata dal Ministro della giustizia.

Tutto sta a cominciare e la Cassa del Notariato che iniziò la sua vita e la sua attività fra incertezze e tentennamenti e ora ha un

rigoglioso sviluppo, sta ad indicare il successo che arride alle iniziative che hanno come contenuto lo spirito di solidarietà e come mèta un nobile ideale di fraternità nel dolore e nella sventura.

Ai pessimisti ricorderemo i numerosi sventurati colleghi condannati da una invalidità precoce ad assistere impotenti alla fame dei propri cari, tanto più dolorosa quanto maggiore fu la agiatezza assicurata dall'esercizio professionale abbandonato, e lo spettacolo amaro ed umiliante di vecchi colleghi che si trascinano, logorati dalla fatica e dalla fame, negli ambulacri dei palazzi di giustizia, invano invocando aiuto dalla pietà dei colleghi.

Affermare che la Previdenza è impossibile ed inattuabile per gli avvocati, mentre il progresso

civile stabilisce nuove forme di previdenza per ogni categoria di cittadini, è gratuita offesa alla classe forense.

Lasciare per egoismo, indifferenza o scetticismo, senza risorse e senza aiuti, colleghi vecchi o invalidi alle prese con la tragedia della miseria è incomprendimento dei doveri che ciascun avvocato ha verso la propria classe, primo fra tutti quello della salvaguardia della sua dignità.

Perciò si chiede l'approvazione del presente disegno di legge, che non vuole solo proclamare che la solidarietà dei colleghi nella sventura costituisce un diritto innegabile e un dovere inderogabile, ma soprattutto vuole salvaguardare la dignità e difendere il decoro della nobile e gloriosa classe forense italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I.

DELL' ISTITUZIONE  
E DELL' ORDINAMENTO DELLA CASSA.

## Art. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

## Art. 2.

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati e procuratori che esercitino continuativamente la libera professione forense:

a) sono iscritti d'ufficio coloro che siano compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti su domanda coloro che non risultino compresi nei ruoli predetti, perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Non si procede all'iscrizione alla Cassa degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e degli avvocati e procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Non si considera causa di incompatibilità alla iscrizione alla Cassa pensione professionale l'ammissione al trattamento di pensione di guerra.

## Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dell'Ordine.

## Art. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Egli ha la legale rappresentanza della Cassa e rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è sostituito da un vice Presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

## Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini Forensi, nominati uno per ciascun Ordine, con deliberazione dei rispettivi Consigli e ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e quelle che non risultano espressamente assegnate agli altri organi.

## Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito, a mezzo di raccomandata postale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente della Cassa ed è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati che rappresentano i tre quarti degli iscritti alla Cassa.

In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

È concesso a ciascun delegato un voto in rapporto a 100 iscritti alla Cassa compresi nell'Albo del Consiglio dell'Ordine che egli rappresenta.

Qualora il numero degli iscritti alla Cassa di cui al comma precedente non raggiunga il numero di 100 il delegato ha egualmente diritto ad un voto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quinto degli iscritti alla Cassa.

#### Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti scelti fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il componente che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto dall'incarico, con deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti con deliberazione del Consiglio nazionale forense da valere sino alla totale rinnovazione delle cariche.

#### Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
- c) stabilisce l'importo delle somme da assegnare al fondo per le integrazioni previste dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente.

#### Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente o in mancanza dal vice Presidente della Cassa e da due membri eletti nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) autorizza le spese straordinarie ed urgenti;
- c) provvede su richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
- d) decide sui reclami a norma dell'articolo 54.

La Giunta rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione.

#### Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Del Collegio fanno parte anche cinque revisori supplenti nominati a norma del comma precedente.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula, in apposite relazioni, le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 13.

I Consigli degli Ordini esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari, secondo le norme degli articoli 50 e 51.



## Art. 14.

Nessun compenso, a carico della Cassa, è dovuto ai componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, salvo le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati di grado V.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti alla classe forense sarà determinata dal Regolamento.

Le indennità di cui sopra sono a carico della Cassa.

## Art. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

## Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1° i beni provenienti dall'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori;

2° un contributo dello Stato;

3° un contributo da pagarsi sia dall'avvocato sia dal procuratore in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile, di cognizione o di esecuzione o procedimento speciale, nonchè per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative speciali, e per ogni procedimento penale;

4° un contributo da pagarsi all'atto della registrazione di ogni sentenza, ordinanza o decreto nei procedimenti e giudizi di cui al precedente n. 3, nei quali vi sia stata rappresentanza o difesa di procuratore e di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è versato all'atto della spedizione della prima copia;

5° un'addizionale sulle spese di giustizia nei procedimenti penali;

6° una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori qualunque ne siano la natura e l'oggetto;

7° un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

8° le spontanee rinunzie;

9° i versamenti volontari degli iscritti;

10° i redditi del patrimonio;

11° ogni altra eventuale entrata.

## Art. 17.

I beni, di cui al n. 1 dell'articolo 16, dell'Ente di previdenza degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64 delle disposizioni transitorie, sono devoluti di diritto alla Cassa nazionale di previdenza.

## Art. 18.

Il contributo dello Stato di cui al n. 2 dell'articolo 16 è corrisposto nei primi dieci anni di gestione nella misura di 100 milioni all'anno.

## Art. 19.

Il contributo di cui al n. 3 dell'articolo 16 è corrisposto:

A) *Giudizi civili.*

1. Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione . . . . .	L. 25 —
2. Procedimenti davanti ai Pretori . . . . .	100 —
3. Procedimenti davanti ai Tribunali . . . . .	250 —
4. Procedimenti davanti alle Corti di appello . . . . .	350 —
5. Procedimenti davanti alla Suprema Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al tribunale superiore delle Acque Pubbliche e al Tribunale supremo militare . . . . .	500 —

B) *Giudizi penali.*

1. Procedimenti davanti ai Pretori L. . . . .	100 —
2. Procedimenti davanti ai Tribunali . . . . .	200 —
3. Procedimenti davanti alle Corti di appello e Corti di assise . . . . .	300 —
4. Procedimenti davanti alle Corti di cassazione . . . . .	400 —

C) *Procedimenti nei quali vi sia costituzione di parte civile.*

1. Davanti ai pretori . . . . .	L. 150 —
2. Davanti ai Tribunali . . . . .	300 —

3. Davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise . . . . . 400 —  
 4. Davanti alla Corte di cassazione . . . . . 500 —

*D) Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.*

1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione . . . . . 350 —  
 2. Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:  
   1° grado . . . . . L. 250 —  
   2° grado . . . . . 350 —  
 3. Procedimenti davanti alle Commissioni centrali . . . . . 500 —  
 Il contributo di cui al presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate o difese.

Art. 20.

Le marche sono applicate sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dall'avvocato o dal procuratore ovvero formato con il loro intervento, salvo i casi di rappresentanza o di difesa d'ufficio.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto al pagamento di due contributi.

Nei procedimenti penali le marche si applicano sul verbale di udienza.

Art. 21.

In materia civile e amministrativa gli atti non muniti delle prescritte marche a favore della Cassa non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, l'atto è ricevuto ma non ha corso fino alla decisione che, su reclamo anche verbale degli interessati, sia adottata dal capo dell'ufficio giudiziario o amministrativo.

Il provvedimento di cui al comma precedente è esteso in calce all'atto che ha dato origine alle contestazioni e non è soggetto ad impugnazione.

Art. 22.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Art. 23.

Il contributo di cui al n. 4 dell'articolo 16 è corrisposto mediante marche da applicarsi dall'ufficio del registro in misura corrispondente al tre per cento dell'onorario liquidato in sentenza per l'opera dell'avvocato e del procuratore legale.

Nei casi in cui manchi tale liquidazione e le spese siano dichiarate compensate, il contributo di cui sopra sarà corrisposto con marche nella seguente misura:

- a) procedimenti davanti ai Pretori . . . . . L. 100 —  
 b) procedimenti davanti ai Tribunali . . . . . 250 —  
 c) procedimenti davanti alle Corti di appello . . . . . 350 —  
 d) procedimenti davanti alla suprema Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . . 500 —  
 e) procedimento con unico grado di giurisdizione speciale amministrativa o tributaria . . . . . 350 —  
 f) procedimento con doppio grado di giurisdizione speciale amministrativa o tributaria:  
   1° grado . . . . . L. 250 —  
   2° grado . . . . . 350 —

La registrazione o la spedizione della prima copia non può aver luogo se non sia pagato il contributo di cui sopra.

Art. 24.

I contributi da corrispondersi mediante marche sono a carico delle parti e sono ripetibili dai soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi non corrisposti sono prenotati a debito.

## Art. 25.

A favore della Cassa pensioni avvocati e procuratori legali è dovuta un'addizionale nella misura del 5 per cento sull'ammontare delle spese di giustizia nei procedimenti penali da riscuotersi a cura dei funzionari addetti al campione penale.

L'ammontare delle riscossioni per tali contributi dovrà essere mensilmente versato a cura dei predetti funzionari nel conto corrente postale intestato alla Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali.

## Art. 26.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari di cui al n. 5 dell'articolo 16, è fissata nella misura seguente:

a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

## Art. 27.

Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato e del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

La misura di tale contributo personale per ogni anno non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'articolo 53 e la somma di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile, sia superiore alla differenza di cui al comma precedente, l'eccedenza sarà versata al fondo generale di riserva.

## Art. 28.

Le rinunzie spontanee di cui al n. 8 dell'articolo 16 sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa delle annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

## Art. 29.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari di cui al n. 9 dell'articolo 16, per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Tali versamenti sono integralmente accreditati al suo conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa, e le relative somme possono essere ritirate dall'iscritto in qualunque momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

## Art. 30.

I redditi del patrimonio di cui al n. 10 dell'articolo 16 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

## Art. 31.

Le eventuali entrate di cui al n. 11 dell'articolo 16 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed impreveduto.

## Art. 32.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati e i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti all'apposizione delle marche ed al versamento delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari ma non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 27.

## CAPO II.

## DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA.

## Art. 33.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento viene istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

## Art. 34.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa, con almeno 70 anni di età.

## Art. 35.

Il trattamento di previdenza di cui all'articolo 33 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato

## Art. 36.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle A), B), C) allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso invece, in cui esistano familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità, l'ammontare della pensione sarà determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

## Art. 37.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa secondo la tabella D) allegata alla presente legge.

## Art. 38.

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari, l'ammontare della pensione sarà determinato dal maggiore capi-

tale accreditato e capitalizzato con gli interessi composti dai coefficienti di cui all'allegato a tabella E) o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

## Art. 39.

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000, può chiedere con domanda diretta alla Cassa pensioni avvocati e procuratori legali con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà e non è dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

## Art. 40.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto al pagamento di ulteriori contributi personali di cui all'articolo 27 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

## Art. 41.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei casi di malattia o di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni e, in caso di invalidità dovuta ad infortunio alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate al conto individuale dell'iscritto, che, qualora l'ammontare della pensione risulti infe-

riore a lire 150.000 annue, è integrato dalla Cassa per conseguire la pensione in tale misura, nei limiti in ciascun esercizio, di una spesa non superiore al trenta per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

#### Art. 42.

La pensione di invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate al suo conto individuale, gli eredi legittimi o testamentari hanno diritto a percepire la differenza.

#### Art. 43.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta all'approvazione del Ministro della giustizia.

#### Art. 44.

Con decisione da prendere annualmente e sottoposta all'approvazione del Ministro della giustizia, il Comitato dei delegati può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contingenza. La decisione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili su decisione del Comitato dei delegati.

L'onere complessivo per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'articolo 16.

#### Art. 45.

L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa.

Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa e sono ripartite fra gli iscritti.

#### Art. 46.

Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione, la liquidazione del capitale accreditato al suo conto individuale spetta agli eredi legittimi o testamentari, e in mancanza le somme accreditate al conto individuale si devolvono alla Cassa che le ripartisce fra gli iscritti.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio dovrà darne comunicazione agli interessati, perchè possano presentare entro un termine fissato le loro controdeduzioni che saranno trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

#### Art. 47.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione di cui all'articolo 53 fino a quando perduri lo stato di morosità.

#### Art. 48.

Alla data di cancellazione dagli albi, il conto individuale dello iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto medesimo e le somme ad esso accreditate si devolvono alla Cassa che le ripartisce fra gli iscritti.

#### Art. 49.

Agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari si applicano, per quanto

si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione le disposizioni vigenti per i dipendenti della Amministrazione dello Stato.

### CAPO III.

#### DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA.

##### Art. 50.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa, che si trovino in stato di bisogno.

##### Art. 51.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato ogni anno il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi di cui al n. 3 dell'articolo 16. Le somme destinate all'assistenza sono devolute agli Ordini e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

### CAPO IV.

#### DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

##### Art. 52.

L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente, il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, alla stregua dei cui risultati si dovrà determinare il patrimonio netto dell'Ente. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli degli Ordini. Ogni anno è altresì trasmesso agli stessi Consigli l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni.

##### Art. 53.

Ogni anno dall'importo delle entrate di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 10 dell'articolo 16 sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa per il trattamento di assistenza a norma dell'articolo 51, per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi ai conti individuali.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate ai rispettivi conti individuali.

##### Art. 54.

La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa, nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta dovrà decidere sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

##### Art. 55.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, intestati alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione può provvedere ad altri investimenti in caso di eccezionale importanza e di manifesta utilità, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 56

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge godano del trattamento eccezionale di previdenza di cui all'articolo 28 della

legge 11 dicembre 1939, n. 1938 continueranno a percepire i relativi assegni.

Qualora le disponibilità del fondo costituitosi per tale trattamento fino alla entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiati.

Gli avvocati e i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni di potere godere del trattamento eccezionale di cui al comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto avranno facoltà di esercitarlo nel termine di sei mesi dalla suddetta data.

Tale diritto, concorrendo le condizioni di cui all'articolo 28 legge 11 dicembre 1939, n. 1938, rimane altresì fermo per gli iscritti all'Ente di previdenza che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 65° anno di età, elevandosi il reddito medio di cui alla lettera *b* dell'articolo 28, legge 11 dicembre 1938, n. 1939 a lire 60.000 e le integrazioni di cui all'articolo 97 regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 da lire 300 a lire 3000 comprensive delle quote di cui all'articolo 43 dello stesso decreto.

Le quote di dotazione annua di cui all'articolo 100, regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, sono elevate a 8 milioni per la durata di 35 anni.

#### Art. 57.

Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza, saranno calcolate in loro favore per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Alle somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di età sono aggiunte al momento della liquidazione della pensione o del capitale corrispondente lire 7.500 per ogni anno di iscrizione all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali e di effettivo esercizio della professione compiuta in età superiore ai 50 anni ai termini dell'articolo 80, primo comma del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954.

Per la detta integrazione sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione e non ancora ripartite e sono altresì stanziati 30 milioni per ciascuno dei primi cinque anni di gestione della Cassa e lire 15 milioni all'anno per i successivi cinquanta anni.

#### Art. 58.

Gli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori e nei ruoli di ricchezza mobile per un periodo non inferiore a cinque anni anche se non sono decorsi i termini indicati nell'articolo 34, potranno, all'atto della cancellazione dall'albo, conseguire a loro scelta il pagamento del capitale accreditato nel loro conto individuale o la liquidazione di una pensione diretta il cui ammontare sarà determinato dal capitale accreditato nel conto individuale e dal coefficiente indicato nell'allegata tabella *E* e corrispondente alla età nella quale si effettua la liquidazione della pensione.

Nel caso in cui esistano familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità l'ammontare della pensione sarà determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Non si procederà alla liquidazione della pensione e si avrà solo il pagamento del capitale accreditato nel conto individuale quando l'ammontare di quest'ultimo, anche con le integrazioni di cui all'articolo 57 e con i versamenti volontari, sarà inferiore a lire 350.000, salvo in tal caso rimanendo l'eventuale diritto al trattamento eccezionale di previdenza con le condizioni e i limiti di cui all'articolo 56.

#### Art. 59.

Gli avvocati e i procuratori, già iscritti all'Ente di previdenza che si cancellino dall'albo senza aver conseguito il diritto alla pensione o al trattamento eccezionale di previdenza, possono essere ammessi ad un particolare trattamento di assistenza anche a carattere continuativo da parte dei Consigli dell'Ordine a norma dell'articolo 50.

Gli avvocati e procuratori che abbiano superato i 75 anni di età e non abbiano diritto

a pensione sono esonerati dall'obbligo del contributo personale di cui all'articolo 27.

#### Art. 60.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto all'Ente di previdenza degli avvocati e dei procuratori, come esercente ai termini dell'articolo 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbia superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'articolo 41 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Ai fini del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito dall'articolo 41 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

#### Art. 61.

Il Comitato dei delegati può, con le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 44, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 58 e 60 con indennità di contingenza.

#### Art. 62.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli degli Ordini provvederanno alle nomine dei rispettivi delegati di cui all'articolo 5, i quali entro il successivo mese, saranno convocati dal Presidente dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e

dei procuratori per la elezione del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 63.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio sarà determinato in base al gettito dei contributi del precedente esercizio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

#### Art. 64.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore per quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

#### Art. 65.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Comitato dei delegati, il regolamento di esecuzione della presente legge.



## ALLEGATI

TABELLA A.

## PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE.

Età	Pensione diretta senza reversibilità	Pensione con reversibilità come per gli statali
65	268.056	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
66	277.144	
67	286.836	
68	297.156	
69	300.170	
70	319.946	
71	332.474	
72	345.826	
73	360.082	
74	375.330	
75	390.600	
76	408.672	
77	426.162	
78	443.910	
79	462.136	
80 e oltre	480.776	

TABELLA B.

## PENSIONE DOPO 25 ANNI D'ISCRIZIONE CON ALMENO 70 ANNI DI ETÀ.

Età	Pensione diretta senza reversibilità	Pensione con reversibilità come per gli statali
70	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
71	142.050	
72	147.754	
73	153.844	
74	160.360	
75	167.314	
76	174.604	
77	182.078	
78	189.660	
79	197.448	
80 anni e oltre	205.412	

TABELLA C.

## PENSIONE A 70 ANNI DI ETÀ CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE.

Anni di iscrizione	Pensione senza reversibilità	Con reversibilità
25	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
26	145.680	
27	155.044	
28	164.806	
29	174.584	
30	185.594	
31	196.656	
32	208.186	
33	220.208	
34	232.740	
35	245.806	
36	259.426	
37	273.624	
38	288.426	
39	303.858	
40	319.946	

TABELLA D.

## CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 37, 45 o 46.

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1	24.000	21	788.674
2	49.020	22	846.192
3	75.104	23	906.156
4	102.296	24	968.156
5	130.642	25	1.033.836
6	160.196	26	1.101.704
7	191.004	27	1.172.598
8	223.122	28	1.246.434
9	256.604	29	1.323.408
10	291.508	30	1.403.652
11	327.898	31	1.487.308
12	365.834	32	1.574.518
13	405.382	33	1.647.436
14	446.610	34	1.760.216
15	489.592	35	1.859.026
16	534.400	36	1.962.034
17	581.112	37	2.069.420
18	629.808	38	2.181.372
19	680.576	39	2.298.086
20	733.500	40	2.419.478

## TABELLA E.

(Compilata dal Dott. Balducci  
ragioniere generale dello Stato).

## ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE.

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione  
della pensione a norma degli articoli 38 e 58).

Età	Pensione senza reversibilità	Pensione con reversibilità
45	0,0718	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
46	0,0729	
47	0,0741	
48	0,0754	
49	0,0768	
50	0,0783	
51	0,0798	
52	0,0815	
53	0,0833	
54	0,0852	
55	0,0873	
56	0,0895	
57	0,0918	
58	0,0943	
59	0,0970	
60	0,1000	
61	0,1031	
62	0,1064	
63	0,1102	
64	0,1141	
65	0,1185	
66	0,1231	
67	0,1282	
68	0,1336	
69	0,1395	
70	0,1459	
71	0,1529	
72	0,1604	
73	0,1685	
74	0,1772	
75	0,1863	
76	0,1962	
77	0,2068	
78	0,2182	ESEMPIO: Capitale accreditato. . . . . L. 1.000.000 Coefficiente a 70 anni. . . . . 0,1459 Ammontare pensione annua . . . . . L. 145.900
79	0,2305	
80 e oltre	0,2436	

## TABELLA F.

(Compilata dal Dott. Gaetano Balducci).

## VALORE DI UNA LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO.

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 41 e 61).

Età	Pensione diretta	
45	13,9306	
46	13,7229	
47	13,4890	
48	13,2582	
49	13,0194	
50	12,7775	
51	12,5278	
52	12,2711	
53	12,0075	
54	11,7373	
55	11,4608	
56	11,1781	
57	10,8913	
58	10,5996	
59	10,3031	
60	10,0017	
61	9,5979	
62	9,4016	
63	9,0779	
64	8,7604	
65	8,4406	
66	8,1210	
67	7,8021	
68	7,4834	
69	7,1667	
70	6,8519	
71	6,5408	
72	6,2343	
73	6,9343	
74	5,6447	
75	5,3663	
76	5,0962	
77	4,8360	
78	4,5828	
79	4,3389	
80 e oltre	4,1052	

  

<b>ESEMPIO:</b>	
Pensione annua da concedere . . . . . L.	150.000
Coefficiente secondo l'età del richiedente (anni 70) . . . . .	6,8519
Capitale necessario. . . . . L.	1.027.785

TABELLA A bis.

PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE SE IL MONTANTE È DI LIRE 18.000 ALL'ANNO.

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	205.042 —	73	270.061,50
66	207.858 —	74	281.407,50
67	215.127 —	75	292.950 —
68	222.868 —	76	306.504 —
69	231.127,50	77	319.621,50
70	239.959,50	78	332.932,50
71	249.355,50	79	346.602 —
72	259.369,50	80	360.582 —

TABELLA B bis

PENSIONE DOPO 25 ANNI DI ISCRIZIONE, CON ALMENO 70 ANNI DI ETÀ  
SE IL MONTANTE È DI LIRE 18.000 ALL'ANNO.

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
70	102.522 —	76	130.953 —
71	106.537,50	77	136.558,50
72	110.815,50	78	142.245 —
73	115.383 —	79	148.086 —
74	120.270 —	80	154.059 —
75	125.485,50		

TABELLA C bis.

PENSIONE A 70 ANNI DI ETÀ CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE  
SE IL MONTANTE È PORTATO A LIRE 18.000 ALL'ANNO.

Anni di iscrizione	Pensione diretta	Anni di iscrizione	Pensione diretta
25	102.522 —	33	165.156 —
26	109.260 —	34	174.555 —
27	116.283 —	35	184.354,50
28	123.604,50	36	194.569,50
29	131.238 —	37	205.218 —
30	139.195,50	38	216.319,50
31	147.492 —	39	227.893,50
32	156.139,50	40	239.959,50

TABELLA D bis.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 37, 45 O 46 SE IL MONTANTE È ELEVATO  
A LIRE 18.000 ALL'ANNO.

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1	18.000 —	21	591.505,50
2	36.765 —	22	634.644 —
3	55.328 —	23	679.617 —
4	76.722 —	24	726.501 —
5	97.981,50	25	775.377 —
6	120.147 —	26	826.630,50
7	143.253 —	27	879.448,50
8	167.341,50	28	934.825,50
9	192.453 —	29	992.556 —
10	218.631 —	30	1.052.739 —
11	245.923,50	31	1.115.481 —
12	274.375,50	32	1.180.887,50
13	304.036,50	33	1.235.577 —
14	334.957,50	34	1.320.162 —
15	367.194 —	35	1.394.209,50
16	400.800 —	36	1.471.525,50
17	435.834 —	37	1.552.065 —
18	472.356 —	38	1.636.029 —
19	510.432 —	39	1.723.569 —
20	556.625 —	40	1.814.811 —